



DISCIPLINARE PER L'EROGAZIONE DI BUONI SPESA A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19

ART.1 – OGGETTO

L'Amministrazione Comunale, al fine di alleviare situazioni di bisogno di tipo materiale/alimentare venutesi a creare sul nostro territorio a seguito dell'attuazione delle misure di emergenza sanitaria contro il dilagare della diffusione del virus COVID-19, intende erogare buoni spesa, nel rispetto del Decreto del Dipartimento della Protezione civile n. 658 del 29.03.2020, del decreto legge n.6 del 23.02.2020, della legge n.13 del 05 Marzo 2020, del decreto legge n.9 del 02.03.2020, del decreto legge n.11 del 08.03.2020, del decreto legge n.14 del 09.03.2020, del decreto legge n.18 del 17.03.2020, dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo e 28 marzo.

Il presente atto disciplina le caratteristiche, i requisiti, le modalità di distribuzione di tali titoli, quale misura per promuovere e sostenere nuclei familiari.

Art. 2 – FINALITA'

Finalità della misura è quella di fornire ai nuclei familiari in situazione di indisponibilità economica, un beneficio occasionale a mezzo di buoni spesa utilizzabili per il soddisfacimento dei bisogni primari, o di altro sostegno di prima necessità, offerto dalla rete sociale costituita per l'emergenza.

Art. 3 – DESTINATARI

Il beneficio è erogato in favore di nuclei familiari italiani e stranieri con regolare permesso di soggiorno, residenti nel Comune di Trani che, anche temporaneamente, si trovino in condizioni di sopravvenuta indisponibilità economica per acquisto di beni di prima necessità a causa della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare dovuta alle attuali condizioni di emergenza socio/sanitaria da covid-19.

Per nucleo familiare deve intendersi di norma quello definito dall'art. 4 del D.P.R. n.223 del 30/05/89, così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico.

Il beneficio sarà erogato esclusivamente in favore di famiglie esposte ai rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, al netto di altra somma derivante da sostegno pubblico (es. RED, Rdc, etc.).

L'erogazione dei buoni spesa sarà rivolta in particolare a nuclei familiari che presentino difficoltà e/o carenze nell'acquisto dei beni di prima necessità, per indigenza economica derivata dalla momentanea sospensione dello stipendio o dell'attività lavorativa per l'emergenza Covid-19.

I requisiti d'accesso sono i seguenti:

- residenza nel Comune di Trani prima dell'inizio dell'emergenza Covid-19, precisamente già residenti alla data del 08.03.2020;
- per i cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea, di essere in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità o in corso di rinnovo;
- di trovarsi in una situazione di grave bisogno a causa dell'applicazione delle norme relative al contenimento della epidemia da Covid-19;
- che il nucleo familiare è in possesso di un patrimonio mobiliare (risparmi/conto correnti/libretti con riferimento alla giacenza media del mese precedente alla presentazione dell'autocertificazione) non superiore a:



CITTA' DI TRANI
Medaglia d'Argento al Merito Civile
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO- SERVIZI SOCIALI

€ 3.500,00 per un componente

€ 5.000,00 per due componenti

€ 7.000,00 per tre componenti

€ 9.000,00 per quattro componenti

€ 10.000,00 per cinque o più componenti

- potranno rientrare tra i nuclei beneficiari anche quelli nei quali il richiedente o altro componente il nucleo familiare ha fatto domanda di CIG, FIS, bonus, Naspi, e/o altri ammortizzatori sociali, che benché dovuti NON sono stati ancora percepiti.

Art. 4 - MODALITA' DI ACCESSO

I nuclei familiari interessati devono compilare e sottoscrivere l'autocertificazione, allegando il documento di identità del richiedente, consegnandola nelle seguenti modalità alternative:

- a mezzo mail all'indirizzo dedicato: emergenzacovid19@comune.trani.bt.it;
- attraverso l'applicazione (APP) TXT, disponibile per Android e IOS;
- cartacea all'ingresso del Comune, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, avendo attenzione a non creare assembramenti;

Qualora non si disponga di mezzi per stampare e firmare l'autodichiarazione, o in caso di difficoltà nella compilazione, il cittadino potrà telefonare al Segretariato Sociale del Comune, dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 18:00, ai seguenti numeri: 0883/581138 – 0883/581139 – 0883/581519 – 0883/581520. Il Segretariato Sociale, valutato telefonicamente il possesso dei requisiti e la condizione di contingente indigenza economica derivata da Covid-19, acquisisce i dati necessari e segnala il possibile beneficiario al Servizio Sociale Professionale. In caso di ottenimento dei buoni, il beneficiario sottoscriverà l'autocertificazione alla consegna degli stessi.

Tutte le istanze saranno sottoposte a verifica e controllo da parte dell'Amministrazione.

Il referente della rete degli Enti di terzo Settore e/o Protezione civile, appositamente individuato, procederà quindi alla consegna dei buoni spettanti.

L'Amministrazione ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.

E' lasciata facoltà ai richiedenti di corredare l'autocertificazione con ogni altra documentazione atta a comprovare lo stato di bisogno e/o di disagio del richiedente e del suo nucleo familiare.

L'autocertificazione può essere presentata fino al termine dell'emergenza sanitaria da virus Covid-19 e comunque fino a nuova e diversa normativa in merito.

Art. 5 – ISTRUTTORIA

Nell'istruttoria della pratica vengono acquisiti elementi sufficienti a fornire un quadro preciso e complessivo delle condizioni socio-economiche, della indisponibilità economica rinveniente dalla sospensione dell'attività lavorativa a causa dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, della veridicità dei requisiti dichiarati.

Gli elementi acquisiti vengono utilizzati sostanzialmente dall'Amministrazione Comunale per valutare l'ammissione al buono spesa.

L'assistente sociale competente istruisce la domanda, valutando attentamente lo stato di particolare bisogno, anche e soprattutto in ordine all'individuazione dei motivi di indifferibilità ed urgenza dell'intervento.



CITTA' DI TRANI
Medaglia d'Argento al Merito Civile
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO- SERVIZI SOCIALI

L'assistente sociale sottopone la proposta di ammissione al buono spesa, ad approvazione del Dirigente del Settore Servizi Sociali e comunica al beneficiario l'esito dell'istruttoria al termine di due (2) giornate lavorative dalla data di presentazione dell'autocertificazione.

Art. 6 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL BENEFICIO

Il titolo di spesa potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente presso gli esercizi commerciali della zona di residenza al fine di evitare spostamenti inutili e forme di assembramento, in violazione delle disposizioni vigenti, ovvero attraverso consegna a domicilio.

I Buoni spesa saranno di importo pari ad € 50,00 cadauno. I titoli di spesa saranno riconosciuti ai richiedenti fino ad esaurimento delle risorse.

Il beneficiario è tenuto alla conservazione di tutti gli scontrini fiscali ed alla consegna degli stessi all'Amministrazione comunale secondo modalità che saranno di seguito individuate.

Qualora dovesse rendersi necessaria l'erogazione di ulteriori buoni spesa a causa del protrarsi dell'emergenza e/o per sopraggiunte disponibilità finanziarie, il cittadino sarà tenuto alla consegna di tutti gli scontrini pena la non ammissibilità ad ulteriori buoni e/o forme di aiuto economico.

I buoni spesa possono essere utilizzati esclusivamente per l'acquisto di generi alimentari (con esclusione di alcolici e superalcolici), prodotti alimentari per bambini e neonati (pappe, omogeneizzati, etc.) e prodotti di prima necessità per l'igiene della persona e dell'ambiente.

I buoni spesa sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare della domanda), non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.

I buoni saranno erogati *una tantum* secondo i seguenti importi:

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE	IMPORTO ASSEGNATO
1 componente	€ 200,00
2 componenti	€ 350,00
3 componenti	€ 450,00
4 componenti	€ 600,00
5 o più componenti	€ 750,00

L'entità del valore dei buoni spesa alimentare è incrementato di € 100,00 in caso di presenza di minori 0-6 anni, a prescindere dal numero.

Il titolo di spesa sarà assegnato detratto quanto percepito da altro e diverso contributo pubblico di sostegno al reddito, considerando la quota mensile (es. titolo di spesa del valore di € 450,00 – RED/Rdc = valore del buono spesa che sarà effettivamente riconosciuto al richiedente). Il titolo di spesa *una tantum* è da intendersi a copertura di un fabbisogno di circa 3 settimane.

L'Amministrazione comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, in presenza di un numero di domande che supera le risorse economiche stanziare, di ridurre proporzionalmente, anche in relazione alla condizione sociale, l'importo del titolo di spesa.

Art. 7 – CASI PARTICOLARI

In caso di fattispecie concrete che esulano dai criteri previsti dal presente disciplinare e per le quali occorre provvedersi in deroga alle norme ivi previste o, in caso di fattispecie concrete non regolate dal presente



CITTA' DI TRANI
Medaglia d'Argento al Merito Civile
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO- SERVIZI SOCIALI

disciplinare, ma da ricondursi per analogia allo stesso, il funzionario assistente sociale competente propone al Dirigente del Settore l'eventuale ammissione del cittadino al beneficio.

Inoltre per coloro che versano in particolari condizioni di fragilità e/o isolamento (es. quarantena obbligatoria, anziani privi della rete familiare, etc.), sarà attivato l'intervento diretto del Pronto Intervento Sociale con la consegna di pacchi alimentari a domicilio.

Art. 8 - REVOCA DAL BENEFICIO

L'Amministrazione comunale provvede alla revoca del beneficio disciplinato dal presente regolamento in caso di:

- trasferimento di residenza dei beneficiari in un diverso Comune;
- accertate variazioni delle condizioni segnalate inizialmente dall'Assistente Sociale;
- accertato improprio utilizzo dei buoni spesa/carte prepagate;
- accertate dichiarazioni mendaci.

L'istanza ha valore di dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 pertanto l'eventuale rilascio di dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, l'uso e l'esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti al vero sarà deferita all'Autorità Giudiziaria e comporterà inoltre la non ammissibilità per un anno a qualsiasi altro contributo del Comune di Trani al fine del recupero del beneficio indebitamente percepito.

Art. 9 – VERIFICHE E CONTROLLI

Il Servizio Sociale professionale effettuerà verifiche sulle richieste presentate, anche senza preavviso, volte a verificare la veridicità delle dichiarazioni sottoscritte ed il regolare utilizzo del buono spesa.

Art. 10–TUTELA DEI DATI

Tutti i dati acquisiti in virtù del presente Disciplinare saranno trattati secondo il D.lgs 196/03 ed il Regolamento generale per la protezione dei dati personali (GDPR) n. 2016/679 (Ue).

Art. 11 - NORMA DI RINVIO

Il presente Disciplinare ha efficacia immediata dal giorno di pubblicazione sull'albo pretorio del Comune. Per quanto non previsto nel presente Disciplinare si rinvia alla normativa nazionale e regionale.

Trani, 2 Aprile 2020

**Il Dirigente Servizi Sociali
Dott. Alessandro Nicola Attolico**